



Diritti e obblighi nell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) – Promemoria per gli assicurati

1 Scopo del documento

Il presente promemoria spiega i diritti e gli obblighi delle persone assicurate durante la disoccupazione.

2 Quali diritti possono essere fatti valere?

Prima dell'inizio della disoccupazione

L'annuncio all'ufficio regionale di collocamento (URC) può essere effettuato sin dal momento in cui si ha conoscenza della disdetta.

Primo colloquio di consulenza e di controllo presso l'URC

Il primo colloquio di consulenza e di controllo presso l'URC avviene entro 15 giorni dall'annuncio. La persona assicurata riceve un corrispondente invito da parte dell'URC. Ulteriori colloqui di consulenza e di controllo vengono convenuti con il consulente del personale.

Prima e durante la disoccupazione

L'URC fornisce supporto in particolare per la ricerca di lavoro e consulenza sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Diritto all'indennità di disoccupazione

La cassa di disoccupazione è l'interlocutore per tutte le domande inerenti all'indennità di disoccupazione. Il diritto all'indennità disoccupazione dipende da diverse condizioni: disoccupazione totale o parziale, perdita di lavoro / perdita di salario, residenza in Svizzera, età lavorativa, periodo di contribuzione, idoneità al collocamento¹, prescrizioni di controllo.

Trattamento dei dati nei sistemi informativi dell'AD

Nei sistemi d'informazione dell'AD vengono salvati ed elaborati dati personali. I diritti delle persone in cerca d'impiego connessi al trattamento dei loro dati sono descritti in maniera dettagliata sul sito «lavoro.swiss».

3 Quali sono gli obblighi da rispettare?

In relazione all'AD devono essere rispettati fondamentalmente questi obblighi:

- obbligo di collaborare;
- obbligo di prevenire e ridurre il danno nei confronti dell'assicurazione.

¹ La persona idonea al collocamento è una persona disposta, capace e autorizzata ad accettare sul mercato del lavoro svizzero un'occupazione adeguata e a partecipare a un provvedimento di reinserimento.

Obbligo di collaborare: annuncio e osservanza delle prescrizioni di controllo

- La persona assicurata deve annunciarsi a un URC.
- La persona assicurata è tenuta a partecipare ai colloqui di consulenza e di controllo e a comunicare all'URC e alla cassa di disoccupazione qualsiasi informazione che serva a valutare il diritto all'indennità di disoccupazione, ossia in particolare qualsiasi mutamento in relazione a tale diritto (cambiamento dei dati di contatto, conseguimento di un guadagno intermedio, partecipazione a giornate di prova e di orientamento, avvio di un'attività lucrativa indipendente, malattia, infortunio, spostamento necessario di un appuntamento, nascita di un figlio, procedura AI ecc.).
- Deve inoltre consegnare all'URC e alla cassa di disoccupazione tutti i documenti necessari debitamente compilati entro i termini stabiliti.
- In assenza di tali informazioni, l'URC non può, ad esempio, fornire un supporto mirato alla ricerca di un impiego oppure la cassa di disoccupazione non può calcolare correttamente e versare nei tempi previsti l'indennità di disoccupazione spettante.
- La persona assicurata garantisce di poter essere raggiunta dall'URC entro 24 ore (per posta, e-mail, telefono o SMS).

Obbligo di prevenire e ridurre il danno

- Per adempiere al suo obbligo di prevenire e ridurre il danno nei confronti dell'AD, la persona assicurata deve inoltre intraprendere tutto quanto è in suo potere per evitare o abbreviare la disoccupazione.
- Ciò significa che deve candidarsi in modo mirato per un posto vacante già prima di essere disoccupata, se necessario anche al di fuori della propria professione.
- La persona assicurata deve inoltrare mensilmente la prova delle ricerche di lavoro all'URC.
- Deve accettare ogni occupazione considerata adeguata.
- Per migliorare le proprie possibilità sul mercato del lavoro, l'URC può obbligarla a partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

4 Cosa significa questo in concreto?

Prima dell'inizio della disoccupazione

In caso di licenziamento, occorre dapprima esaminare se il termine di disdetta è stato rispettato.

L'obbligo di cercare un'occupazione esiste già durante il termine di disdetta. Le ricerche di lavoro devono essere comprovate e vengono controllate dall'URC.

Il primo giorno di disoccupazione

La persona assicurata deve annunciarsi quanto prima all'URC competente, ma al più tardi il primo giorno in cui chiede le prestazioni dell'AD. Da quel momento in poi, deve seguire le direttive e le prescrizioni di controllo dell'URC.

Primo colloquio di consulenza e di controllo presso l'URC

Il primo colloquio di consulenza e di controllo presso l'URC avviene entro 15 giorni dall'annuncio. La persona assicurata riceve un corrispondente invito da parte dell'URC.

Prima e durante la disoccupazione

La persona assicurata deve seguire le prescrizioni di controllo e le direttive dell'URC e della cassa di disoccupazione. Ciò comprende gli obblighi illustrati nel punto 3 «Quali sono gli obblighi da rispettare?».

Ricerca di un lavoro e prova degli sforzi intrapresi nella ricerca

La persona assicurata intraprende tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per prevenire o ridurre la disoccupazione. Entro il 5° giorno del mese successivo, deve documentare ogni mese al proprio URC, via eService o usando il modulo «Prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro», il numero di candidature concordate (conformemente agli accordi presi con l'URC).

In generale

La persona assicurata deve assolvere l'obbligo di collaborare e l'obbligo di prevenire e ridurre il danno. Il mancato rispetto di questi obblighi di legge può comportare sanzioni e quindi una sospensione temporanea delle prestazioni finanziarie.

Come far valere il diritto all'indennità

Alla fine di ogni mese, la persona assicurata deve presentare alla cassa di disoccupazione i seguenti documenti:

- il modulo «Indicazioni della persona assicurata»;
- ulteriori informazioni richieste dalla cassa di disoccupazione.

Il diritto all'indennità decade se non è fatto valere entro 3 mesi.

Dichiarazioni mendaci o incomplete possono comportare un ritardo nel versamento dell'indennità di disoccupazione o la revoca della prestazione e una denuncia penale. Eventuali prestazioni indebitamente percepite devono essere rimborsate.

Giorni esenti dall'obbligo di controllo

Dopo 60 giorni di disoccupazione controllata la persona assicurata può godere di 5 giorni «esenti dall'obbligo di controllo». In questi giorni non è tenuta a osservare le prescrizioni di controllo, cercare un lavoro o essere idonea al collocamento. I giorni esenti dall'obbligo di controllo devono essere comunicati all'URC con 2 settimane di anticipo.

5 Ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni si rimanda al sito [«lavoro.swiss»](http://lavoro.swiss).



Auguriamo agli interessati una proficua collaborazione con l'URC e la cassa di disoccupazione e di avere successo nella ricerca del lavoro.

Versione dicembre 2022